



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 348 del 08/04/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASST SETTE
LAGHI DI VARESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SOC
PEDIATRIA DELL'ASL VCO**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesse che con nota prot. n. 2795/25 del 15/01/2025 il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania, preso atto della relazione redatta congiuntamente dal Direttore SOC Pediatria e dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, al fine di sopperire alla carenza di personale medico della SOC Pediatria e garantire lo svolgimento dell'attività ambulatoriale specialistica di pneumoallergologia pediatrica e gastroenterologia pediatrica, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, manifestava l'esigenza di attivare un rapporto convenzionale per il supporto della citata SOC, nonché agevolare l'inserimento dell'ASL VCO nella rete formativa delle Scuole di Specialità, anche al fine di agevolare l'inserimento dell'ASL VCO nella rete formativa delle Scuole di Specialità;

considerato che, a seguito dei contatti intercorsi per le vie brevi tra il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL VCO, il Direttore SOC Pediatria dell'ASL VCO e il Direttore UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ASST Sette Laghi di Varese, l'ASST anticipava la disponibilità a fornire la collaborazione richiesta, anche alla luce della presenza di professionisti altamente qualificati presso tale Azienda;

preso atto di quanto sopra, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 3095/15 del 15/01/2025, chiedeva all'ASST Sette Laghi di Varese la disponibilità ad attivare una convenzione, con durata decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 28/02/2026, per la messa a disposizione di personale medico pediatra per garantire l'apertura di due ambulatori specialistici rispettivamente di pneumoallergologia pediatrica e di gastroenterologia pediatrica, garantendo per ogni ambulatorio n. 2 accessi mensili di n. 5 ore ciascuno;

considerato che:

- con comunicazione email del 29/01/2025, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 6557/25, l'ASST Sette Laghi confermava la disponibilità ad attivare la collaborazione, chiedendo di trasmettere la bozza di convenzione, che veniva condivisa dalla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni ASL VCO con nota prot. 6699/25 del 29/01/2025;
- con nota prot. 20531 del 06/03/2025, acquisita in pari data al prot. Aziendale n. 16218/25, l'ASST Sette Laghi trasmetteva il testo di convenzione con alcune integrazioni/modifiche, chiedendo di confermare a mezzo email le condizioni ivi riportate;

preso atto che, con comunicazione email dell'11/03/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, in riscontro alla nota prot. n. 20531/25, approvava il testo di disciplinare inoltrato, previa integrazione degli art.li 5 (referenti) e 6 (assicurazione) e pertanto confermava l'approvazione del disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



dato atto che, come comunicato dalla SOC DSO, la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 12.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 2.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2026

PROPONE

di sottoscrivere la convenzione con l'ASST Sette Laghi di Varese per fornire attività di supporto alla SOC Pediatria e Neonatologia dell'ASL VCO, finalizzata all'apertura presso il Presidio Ospedaliero di Verbania di un ambulatorio specialistico di pneumoallergologia pediatrica e di un ambulatorio specialistico di gastroenterologia pediatrica, garantendo per ogni ambulatorio n. 2 accessi mensili, di n. 5 ore ciascuno;

di dare atto che:

- la convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 28/02/2026;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 12.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 2.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2026

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'ASST Sette Laghi di Varese per fornire attività di supporto alla SOC Pediatria e Neonatologia dell'ASL VCO, finalizzata all'apertura presso il Presidio Ospedaliero di Verbania di un ambulatorio specialistico di

pneumoallergologia pediatrica e di un ambulatorio specialistico di gastroenterologia pediatrica, garantendo per ogni ambulatorio n. 2 accessi mensili, di n. 5 ore ciascuno;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 28/02/2026;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 12.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2025
€ 2.500,00//	3	123	3.10.03.27	ANNO 2026

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto, individuando altresì quale referente per l'esecuzione del presente accordo il Direttore della SOC Pediatria;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASST SETTE LAGHI DI	
	VARESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SOC PEDIATRIA DELL'ASL VCO	
	TRA	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, (d'ora in	
	poi denominata ASST Sette Laghi) P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del	
	presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a	
	ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del	
	17.6.2024;	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), P. IVA. n.	
	00634880033, con sede legale ad Omegna (VB), in via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore SOC	
	Affari Generali, Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	deliberazione n. 65 del 28/01/2020;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto	
	L'ASST Sette Laghi mette a disposizione proprio personale Dirigente medico con rapporto	
	di lavoro esclusivo afferente alla U.O. Pediatria, che abbia optato per la libera professione	
	intramoenia, per fornire attività di supporto alla SOC Pediatria e Neonatologia dell'ASL	
	VCO, finalizzata all'apertura presso il Presidio Ospedaliero di Verbania di:	
	- un ambulatorio specialistico di pneumoallergologia pediatrica per prestazioni di prima	
	visita specialistica pneumoallergologica pediatrica e visita pneumoallergologica pediatrica	
	di controllo;	
	- un ambulatorio specialistico di gastroenterologia pediatrica per prestazioni di prima visita	
	1	

		specialistica gastroenterologica pediatrica e visita gastroenterologica pediatrica di controllo.	
		ART. 2 – Modalità di esecuzione	
		Le prestazioni saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio previa timbratura in uscita.	
		L'attività di cui all'art. 1 comporterà un impegno di n. 4 accessi al mese (n. 2 accessi mensili per ogni tipologia di ambulatorio) della durata di n. 5 ore ciascuno, da espletarsi come da intese intercorse tra i Direttori delle strutture interessate, in modo da non pregiudicare comunque la funzionalità della struttura di appartenenza del sanitario.	
		L'ASL VCO provvederà al controllo delle ore rese con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.	
		ART. 3 – Rimborso e costi	
		L'ASL VCO si impegna a corrispondere all'ASST Sette Laghi il compenso orario di € 80,00 (€ ottanta/00). L'ASL VCO riconoscerà altresì per ogni accesso:	
		- il rimborso del tempo di percorrenza, nella misura di € 40,00 orarie (quaranta/00), pari al 50% del compenso orario della prestazione, stabilito forfettariamente in 3 ore A/R;	
		- il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi, per i quali dovrà essere prodotta idonea documentazione;	
		-il rimborso dell'Irap, nella misura dell'8,5% del compenso spettante al medico consulente.	
		ART. 4 – Modalità di pagamento	
		Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, l'ASST Sette Laghi provvederà ad emettere regolare fattura (esente IVA ai sensi del DPR n. 633/1972), in seguito alla trasmissione da parte dell'ASL VCO della certificazione attestante le date e gli orari degli accessi. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASST Sette Laghi.	
		2	

	ART. 5 Referenti	
	Per i rapporti con l'ASL VCO l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per	
	l'esecuzione del presente accordo, il Direttore della SOC Pediatria.	
	Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi l'ASL VCO individua, quale referente per	
	l'esecuzione del presente accordo il Direttore della S.C. Pediatria;	
	ART. 6 – Coperture assicurative	
	L'ASL VCO risponde verso terzi, ai sensi dell'Ordinamento vigente, di eventuali danni	
	cagionati dalle condotte del personale medico impiegato in forza del presente accordo, ai	
	sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 24/2017.	
	L'ASL VCO dichiara di assolvere all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 art. 10	
	della legge 8 marzo 2017, n. 24, mediante apposita polizza assicurativa e/o attraverso misure	
	analoghe alla copertura assicurativa. Resta ferma l'azione di rivalsa di cui all'art. 9 della	
	legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'obbligo di assicurazione del professionista di cui all'art. 10,	
	comma 2 della medesima Legge.	
	L'ASST Sette Laghi è esonerata da qualsiasi responsabilità attinente eventuali infortuni	
	personali, anche in itinere, laddove le consulenze vengano prestate al di fuori dell'orario di	
	servizio e non siano operative le coperture assicurative INAIL derivanti dal rapporto di	
	lavoro di tipo subordinato. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per	
	eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente	
	dell'ASST Sette Laghi.	
	ART. 7 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
	L'ASL VCO garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in	
	argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui	
	rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.	
	3	

	ART. 8 – Trattamento dati personali	
	Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali	
	forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le	
	finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni	
	dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile	
	2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia	
	di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di	
	protezione dei dati personali), e s.m.i.	
	In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto	
	Regolamento i dati sono:	
	a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;	
	b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo	
	compatibile con tali finalità;	
	c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono	
	trattati;	
	d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per	
	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;	
	e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di	
	tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;	
	f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la	
	protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non	
	autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa	
	derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle	
	4	

	attività oggetto della convenzione.	
	ASST Sette Laghi, in qualità di autonomo titolare, si impegna a trasmettere i dati personali	
	dei suoi Dirigenti Medici che presteranno la prestazione in oggetto all'ASL VCO, che li	
	utilizzerà al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. L'ASL VCO si impegna	
	a fornire ai Dirigenti Medici dell'ASST Sette Laghi, in qualità di persone autorizzate al	
	trattamento, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati personali dei	
	propri pazienti eventualmente trattati nello svolgimento delle attività previste dalla presente	
	convenzione, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle	
	tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate	
	per la corretta protezione dei dati personali. Qualora un Dirigente Medico dell'ASST violi le	
	istruzioni di cui sopra impartite dall'ASL VCO, questa lo comunicherà prontamente	
	all'ASST Sette Laghi affinché la medesima possa valutare, in totale autonomia, eventuali	
	provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha posto in essere la violazione.	
	L'ASL VCO è titolare dei dati comuni e particolari dei propri pazienti e provvederà a	
	formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al	
	trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST.	
	Resto inteso che, relativamente ai dati comuni e particolari dei pazienti di cui vengano in	
	possesso in funzione della presente convenzione, i professionisti sono tenuti alla più	
	assoluta riservatezza e si dichiarano vincolati verso chiunque al segreto professionale	
	nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni	
	obbligo derivante dal Regolamento e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e	
	s.m.i..	
	ART. 9 – Anticorruzione e Codice di comportamento	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:	
	- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e	
5		

	Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione	
	“Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del	
	presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi	
	contenute;	
	- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di	
	Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.	
	- La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel	
	P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
	risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.	
	ART. 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione sino al	
	28/02/2026.L’eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90	
	giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta	
	elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it .	
	Nel caso in cui la richiesta di rinnovo pervenga dopo il termine di cui sopra, la convenzione	
	cessa ad ogni conseguente effetto alla data di scadenza prevista dal presente accordo.	
	Non è ammesso il tacito rinnovo.	
	ART. 11 - Recesso	
	Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall’accordo in qualunque momento, con	
	preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.	
	L’ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza	
	preavviso e senza oneri, qualora:	
	- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero	
	esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;	
	6	

	- l'ASL VCO non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;	
	- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.	
	ART. 12 – Foro competente	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.	
	Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.	
	ART. 13 – Registrazione e bollo	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.	
	Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.	
	ASST SETTE LAGHI DI VARESE	ASL VCO DI OMEGNA
	per delega di firma del	per delega di firma del
	Direttore Generale	Direttore Generale
	IL DIRETTORE F.F.	IL DIRETTORE
	S.C. Affari Generali e Legali	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali
	7	

